

D.R. N. 94 DEL 04.05.2005

- Visto il DPR 10.01.1957 n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il DPR 11.07.1980 n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la Legge 10.04.1991 n. 125, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista la Legge 14.05.1993 n. 138 recante misure urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 24.12.1993 n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni;
- Visto il D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto il Decreto Legge 21.04.1995 n. 120, convertito in Legge 21.06.1995 n. 236 recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università;
- Vista la Legge 27.12.1997 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la Legge 03.07.1998 n. 210, che trasferisce alle università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme sul reclutamento di tale personale;
- Vista la legge 12.03.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visti i Decreti Ministeriali 23.12.1999 e del 26.06.2000 di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il DPR 28.12.2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Vista la Legge 27.12.2002 n. 289 ed in particolare l'art. 34;
- Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la Legge 24.12.2003 n. 350 ed in particolare l'art. 3;

- Vista la Legge 30.12.2004 n. 311;
- Vista la Legge 31.03.2005 n. 43;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana del 27.04.2005 di destinazione di un posto di professore ordinario al settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 “Letteratura Italiana Contemporanea”;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 27.04.2005;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.04.2005 in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 1, comma 105 della Legge 31.12.2004 n. 311, approvata con nota del M.I.U.R. del 04.04.2005;
- Considerato che il posto richiesto dalla Facoltà gode della relativa copertura finanziaria derivante dalle deliberazioni degli Organi di Governo, necessaria per la copertura del posto di cui al presente bando ed in rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 27.12.1997 n. 449;

D E C R E T A

Art. 1.

Oggetto del bando

E’ indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana di questo Ateneo, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare:

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11
Letteratura Italiana Contemporanea – posti uno

Profilo scientifico-didattico: Il curriculum scientifico-didattico e le pubblicazioni dovranno testimoniare: 1) competenze storico-letterarie e competenze nel commento dei testi, con particolare riferimento al Novecento; 2) attenzione alla didattica della letteratura; 3) sensibilità ai rapporti fra letteratura italiana e letterature straniere; 4) capacità nell’organizzazione culturale (direzione di collane e iniziative editoriali, guida di gruppi di ricerca ecc.).

Ai sensi del c. 5 dell’art. 4 del D.P.R. 117/2000, la tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

Per la procedura la commissione giudicatrice indicherà al massimo **due idonei**, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma f, della legge 210/98.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.

Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- b) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è richiesto soltanto ai cittadini italiani;
- c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma I°, lettera d), del DPR 10.01.1957 n. 3;
- d) di possedere l'idoneità fisica all'impiego.
- e) di aver rispettato gli obblighi previsti dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

Si evidenzia che la domanda di partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa è computata nel numero delle domande, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è invece esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine.

E' fatto divieto ai Professori Ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel precedente articolo o a settori affini, di partecipare in qualità di candidati alla relativa procedura di valutazione comparativa.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

Art. 3.

Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena – Via Pantaneto 45 – 53100 Siena, e può essere presentata direttamente alla Divisione del Personale o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.. Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dalla Divisione del Personale dell'Università, per quelle inviate per posta il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di invio per posta, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

Nella domanda di ammissione il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dovrà indicare:

- 1) il cognome e il nome;
- 2) la data e il luogo di nascita;
- 3) la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
- 4) codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- 5) la cittadinanza posseduta;
- 6) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento, per i cittadini stranieri;
- 7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate;
- 8) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- 9) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 10) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: l'indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
- 11) di non essere in servizio presso un'università italiana come professore ordinario o straordinario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare o settore disciplinare affine;
- 12) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a

valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) *curriculum* sottoscritto della propria attività didattica e scientifica;
- b) elenco delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati;
- c) documenti, titoli e pubblicazioni scientifiche, *da presentarsi in plico separato*, che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa; per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660;
- d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice o con terzi, saranno preliminarmente esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto a motivata valutazione.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto c), non presentati in originale o copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,

indicando gli estremi di tali soggetti, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Le pubblicazioni devono essere presentati nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa o già presentati presso questa o altre amministrazione.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 210/98 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 ed è nominata con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Università.

Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate al Rettore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiliazione.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi.

La prima convocazione della commissione giudicatrice è effettuata dal membro designato dalla Facoltà dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla medesima data.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione delle procedure per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 5.

Valutazione comparativa

Prima di procedere alla valutazione comparativa la commissione giudicatrice predetermina i criteri e le modalità di valutazione dei candidati che saranno resi pubblici tramite affissione all'Albo dell'Ateneo e sul sito web, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.

Per valutare il *curriculum* complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente:

- l'attività didattica svolta anche all'estero;
- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- l'attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare;
- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27.07.1999 n. 297;
- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte nell'ambito nazionale ed internazionale.

Per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, la procedura di valutazione comparativa, prevede che essi, al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, sostengano una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo; a tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

La sede, il giorno e l'ora dell'eventuale prova didattica saranno comunicati al candidato almeno venti giorni prima della data prevista per l'estrazione del tema oggetto della prova didattica.

Alla prova il candidato si presenterà munito di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

L'eventuale prova didattica è pubblica.

Di ogni adunanza la Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale firmato in ogni pagina, da tutti i componenti. Ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 6.

Idoneità e nomina

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte della commissione, la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine rinvia, con provvedimento motivato, i verbali alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'università. Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata.

Entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando provvede alla chiamata del professore ordinario da reclutare, nei termini e con le modalità fissate dal DPR 117/2000

Nel caso di mancata accettazione della nomina, egli perde il titolo alla nomina in ruolo presso l'Università per Stranieri di Siena e presso ogni altra università.

La nomina a professore straordinario è disposta con decreto rettorale. Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

Documenti di rito per la nomina

Il candidato chiamato dalla Facoltà, deve, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato chiamato a prendere servizio, presentare o far pervenire all'Università, Divisione del Personale, un certificato medico di data non anteriore a sei mesi dalla comunicazione, rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Deve inoltre rilasciare una dichiarazione sostitutiva riguardante:

- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- posizione agli effetti degli obblighi di leva;
- assenza di precedenti penali.

Qualora rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo, è tenuto a presentare entro il suddetto termine, il predetto certificato medico ed un attestato dell'amministrazione di appartenenza da cui risulti che si trova in attività di servizio, con l'indicazione della retribuzione goduta alla data dell'attestato stesso.

Articolo 8.

(Restituzione della documentazione)

I candidati possono richiedere, entro i termini di legge, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione sarà effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il termine, l'università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Art. 10.
Norme finali

Per le finalità previste dall'art. 2, comma 11, del DPR 23.03.2000, il responsabile del procedimento, inerente la valutazione comparativa di cui al presente bando, è il Responsabile della Divisione del Personale dell'Università per Stranieri di Siena.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia di concorsi per quanto compatibile.

Art. 11
Pubblicazione

Un avviso dell'emanazione del presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

Siena,

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)

Allegato

Fac simile di domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri
Via Pantaneto, 45
53100 SIENA

..l. sottoscritt. nato a il
residente in via n. cap.
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un professore ordinario per il settore scientifico disciplinare n. L-
FIL-LET/11 "Letteratura Italiana Contemporanea"

A tal fine dichiara:

- a) codice fiscale
- b) di essere cittadino.....
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....(per i cittadini italiani) (*);
- d) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini stranieri) (**);
- e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (***);
- f) di avere prestato (ovvero di non avere prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.....;
- i) di avere idoneità fisica all'impiego;
- j) di eleggere domicilio ai fini della procedura di valutazione in.....via.....n.....-cap.- prov. Tel. e-mailriservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione allo stesso;
- k) di non ricoprire attualmente un ruolo di professore dello stesso settore scientifico disciplinare, per il quale intende essere ammesso alla presente procedura di valutazione;
- l) l'eventuale posizione universitaria
- m) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a

valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.....”;

- n) di autorizzare l'Università per Stranieri di Siena al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 9 del bando di concorso.

..l.. sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo nei termini e con le modalità stabiliti dal bando.

..l.. sottoscritt.. allega alla presente domanda:

- *curriculum* della propria attività didattica e scientifica;
- pubblicazioni scientifiche, documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche, dei documenti e dei titoli presentati.

Data.....

Firma.....

-
- (*) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;
(**) in caso di mancato godimento indicare i motivi;
(***) in caso contrario indicare le condanne riportate.

N.B. – I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove della presente procedura di valutazione comparativa.